VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - 1181

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FELISETTI e FRACCHIA

Presentata il 23 febbraio 1977

Modifiche della legge 24 marzo 1958, n. 195 sul Consiglio Superiore della Magistratura

Onorevoli Colleghi! La proposta di legge che presentiamo intende rivedere alcuni aspetti non secondari della normativa vigente che disciplina i casi di ineliggibilità dei magistrati a componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché le ipotesi di sospensione e di decadenza.

Con l'articolo 1 si vuole sopperire ad una grave lacuna delle norme che regolano il procedimento disciplinare a carico dei magistrati. Infatti, l'attuale normativa non prevede termine di decadenza per promuovere l'azione disciplinare né termine di estinzione del relativo procedimento. Ciò comporta la possibilità sia che il magistrato venga perseguito disciplinarmente anche dopo moltissimi anni dal compimento dell'illecito disciplinare, sia che il relativo procedimento sia mantenuto in piedi per lungo tempo senza giungere alla conclusione. Le conseguenze sono di notevole gravità e riguardano lo stesso libero esercizio della funzione giurisdizionale.

E' infatti possibile, secondo la normativa attuale, tenere un magistrato in istato di permanente instabilità, sia tardando l'inizio dell'azione disciplinare, sia mantenendo in piedi per anni il relativo procedimento. Tale situazione non si verifica né

per gli illeciti penali, per i quali esistono i termini di prescrizione, né per gli illeciti disciplinari commessi dagli impiegati civili dello Stato o da appartenenti ad altre categorie, per i quali vigono termini di decadenza dell'azione e di estinzione del procedimento per inattività.

Inoltre, con l'articolo 1 si estendono ai magistrati i termini di decadenza e di estinzione del processo disciplinare previsti dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato e si pone un termine di decadenza per l'inizio dell'azione disciplinare.

L'articolo 2 modifica la disciplina della ineleggibilità al Consiglio Superiore della Magistratura dei magistrati e della decadenza dalla carica dei magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura per illeciti disciplinari.

Si ritiene, infatti, che la ineleggibilità e la decadenza debbano essere collegate a sanzioni per fatti di un certo rilievo e non a mancanze di lieve entità. Ciò al fine di non limitare, se non in casi eccezionali, la libertà di scelta dell'elettore. Si propone, pertanto, di ancorare ineleggibilità e decadenza alle sanzioni disciplinari più gravi della censura e di sanare una disar-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

monia della legge vigente che prevede ipotesi diverse per la ineleggibilità (sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento) e per la decadenza (qualsiasi sanzione disciplinare).

La norma attuale sulla decadenza si presta, inoltre, a duplice interpretazione e costituisce una disarmonia nel sistema della legge. Tale norma può infatti essere interpretata o nel senso che essa si applica solo ai fatti disciplinari commessi dopo la elezione del magistrato a componente del Consiglio Superiore della Magistratura, o nel senso che s'applica anche ai fatti commessi anteriormente. In entrambi i casi

resta un contrasto fra i due istituti, ineleggibilità e decadenza, per la previsione di cause diverse. Con l'articolo in esame si eliminano sia i dubbi interpretativi sia il rilevato contrasto.

Con il terzo articolo, infine, si vuole introdurre una norma di garanzia a favore dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Tale norma è opportuna per assicurare la libertà di informazione e di giudizio. Essa costituisce un passo necessario per giungere alla massima pubblicità degli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I termini previsti dall'articolo 110 e le disposizioni di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3 si applicano anche ai procedimenti disciplinari a carico dei magistrati ordinari.

I titolari dell'azione disciplinare devono comunicare all'interessato l'avviso di procedimento entro sessanta giorni dalla notizia del fatto, a pena di decadenza.

ART. 2.

L'articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Non possono essere eletti componenti del Consiglio i magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stata inflitta una sanzione più grave della censura.

Sono tuttavia eleggibili i magistrati che abbiano riportato sanzione disciplinare più grave della censura, qualora siano decorsi cinque anni dal provvedimento, ed esso non sia stato seguito da alcuna sanzione disciplinare ».

ART. 3.

L'articolo 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Qualora un magistrato componente del Consiglio sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo o a procedimento disciplinare, il Consiglio Superiore della Magistratura può, valutare la natura e gravità dei fatti, dichiararne la sospensione dalla carica.

I magistrati componenti il Consiglio Superiore incorrono di diritto nella decadenza se riportano una sanzione disciplinare più grave della censura».

ART. 4.

I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura non sono punibili per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati nell'esercizio delle loro funzioni.